



DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 9 DEL 15.04.2019

Anno 2019 giorno 15 mese aprile ore 18.00 presso la sede di Via dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona:

OGGETTO:

Approvazione convenzione per adesione dell'ESU di Verona (Azienda Regionale per il Diritto allo studio universitario) alla stazione unica appaltante (SUA) della provincia di Vicenza per l'acquisizione di forniture di beni, servizi e di lavori.

CONSIGLIERI

		P	A
1	Caneva Michele	X	
2	Gosetti Giorgio	X	
3	Marson Nicola	X	
4	Peripoli Stefano	X	
5	Zivelonghi Francesca	X	

PRESIDENTE

Francesca Zivelonghi

SEGRETARIO

Francesca Ferigo

COLLEGIO DEI REVISORI CONTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- l'art. 11 della direttiva 2004/18/CE stabilisce che "Gli stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquisire lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza";
- l'art. 37 co.1 del D.lgs del 18 aprile 2016 n. 50 prevede che "le stazioni appaltanti..... possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro..... Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie sopraindicate, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38" del D.Lgs 50/2016;
- l'art. 37 co. 3 del D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 prevede inoltre che "le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica "

PRESO ATTO che;

- allo stato attuale lo schema di DPCM , previsto dal comma 2 del citato art.38 del D.lgs. 50/2016 che dovrebbe definire i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, non è stato ancora approvato e risulta in attesa del parere del Consiglio di Stato, dell' ANAC e della Conferenza unificata ;
- questa Amministrazione in seguito al processo di razionalizzazione della spesa del personale avviato a decorrere dal 2011, oltre che dallo Stato anche dalla Regione Veneto, comunque non ha una struttura organizzativa si a in termini di numerosità che di professionalità tale da soddisfare il requisito di qualificazione richiesto dall'art. 38, così come poi meglio definito dallo schema di DPCM succitato;

RITENUTO pertanto opportuno avvalersi per le procedure di gara sopra le soglie succitate degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

VERIFICATO che:

- il DPCM del 30 giugno 2011, all'art. 2, comma 2, ha espressamente riconosciuto alla Stazione Unica Appaltante (SUA) la natura giuridica di Centrale di Committenza;
- la Provincia di Vicenza si è dimostrata disponibile a convenzionare alla propria SUA l'ESU di Verona;
- la Provincia di Vicenza con Delibera del Commissario Straordinario n. 16 del 14 maggio 2013, nell'esercizio delle competenze proprie del Consiglio Provinciale, approvava l'istituzione presso la Provincia medesima della Stazione Unica Appaltante (SUA) per le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori , servizi e forniture;
- l'art. 4 del DPCM del 30 giugno 2011 prevede che i rapporti tra Stazione Unica Appaltante e enti aderenti siano regolati da convenzioni alle quali si demanda il compito di definire l'ambito di operatività della SUA, i rapporti tra Responsabile del procedimento dell'ente convenzionato e della SUA con riferimento alle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori di cui si chiede il coinvolgimento della SUA, nonché le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA e degli oneri a carico

rispettivamente dell'ente aderente e della SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;

- aderire alla SUA è funzionale alla realizzazione di un buon controllo delle procedure di affidamento mediante l'adozione di prassi amministrative univoche e al contempo è uno strumento utile per garantire un'azione amministrativa snella e tempestiva, nonché per consentire una progressiva semplificazione e razionalizzazione delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori;

RILEVATO che:

- con Deliberazione del 25.07.2018 n. 26 il Consiglio della Provincia di Vicenza ha approvato lo schema di convenzione per l'adesione di amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed enti di diritto privato in controllo pubblico così come definiti dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013, alla stazione unica appaltante della Provincia di Vicenza per i lavori e le forniture di beni e di servizi, di cui è stata trasmessa copia a questa Amministrazione;
- si è presa visione del contenuto della proposta di convenzione di cui in allegato e non vi sono motivi che ostano alla sua sottoscrizione,

VISTO l'art. 15 comma 1 della L. 241/1990 che consente alle Pubbliche Amministrazioni di potere concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8;

Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:

- Consiglieri presenti N. 5
- Consiglieri votanti N. 5
- Voti favorevoli N. 5
- Voti contrari N. ==
- Astenuti N. ==

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- 1) di prendere atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare la proposta di schema convenzione (allegato_1) per l'adesione di ESU di Verona alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza per le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori, fornitura di beni e di servizi con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione per tre anni ;
- 3) di provvedere alla sottoscrizione della suddetta convenzione e alla sua pubblicazione nei termini di legge;

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Francesca Ferigo)

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Francesca Zivelonghi)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di €. _____ sul cap. _____

del Conto R / C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all'originale per uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all'Amministrazione Regionale.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta Regionale in data _____.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è pubblicata all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno

_____.

IL DIRETTORE

Allegato 1) Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15.04.2019

CONVENZIONE PER L'ADESIONE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI PUBBLICI ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO COSI' COME DEFINITI DALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DELL' 8 APRILE 2013, ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA PER I LAVORI E LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Premesse

- direttiva 04/18/CE, in base alla quale “Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza”;
- l'art. 37 del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n.50 che attribuisce alle stazioni appaltanti la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;
- l'art. 4 del D.P.C.M. del 30 giugno 2011 che prevede che i rapporti tra Stazione Unica Appaltante ed enti aderenti siano regolati da una convenzione e che definisce altresì quali sono gli elementi essenziali della Convenzione tra Enti aderenti e Stazione Unica Appaltante;
- la determinazione della Provincia di Vicenza n.146 del 23/02/2018 relativa alla formazione di un elenco unico degli operatori economici per l'affidamento di lavori pubblici e di servizi di Ingegneria e architettura mediante procedura negoziata
- l'art.15 c.1 della L.241/1990 che dà possibilità alle Amministrazioni pubbliche di potere concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

DATO ATTO

- che la SUA è funzionale a realizzare un buon controllo sulle procedure di affidamento mediante l'adozione di prassi amministrative univoche;
- che la SUA è uno strumento per garantire un'azione amministrativa snella e tempestiva, nonché per consentire una progressiva semplificazione e razionalizzazione delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori;

VISTO

- che con delibera del Consiglio della Provincia Vicenza n. 26 del 25.07.2018 ha approvato il presente schema di convenzione per l'adesione alla S.U.A. della Provincia di Vicenza;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del con cui l'ESU di Verona ha approvato il presente schema di convenzione

TRA

La Provincia di Vicenza, P.IVA 00496080243, in seguito denominata S.U.A., nella persona del Dott. Angelo MACCHIA, Cod.Fiscale MCCNGL56B22I307S, che interviene nella presente convenzione in qualità di Dirigente del Settore Ufficio Unico Committenza e Forniture con sede a Vicenza - Contrà Gazzolle n. 1, in seguito denominata S.U.A.

E

L'ESU di Verona, con sede in Via dell'Artigliere n. 9 – 37129 Verona - P.IVA 01527330235 , in seguito denominata, Ente aderente, nella persona della dott.ssa Francesca FERIGO , che interviene nella presente convenzione in qualità di rappresentante legale dell'Ente .

Si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Con la presente *l'ESU di Verona* aderisce alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza, per le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture.
2. La sede della Stazione Unica Appaltante è stabilita presso la Provincia di Vicenza, Ufficio Unico di Committenza, Contrà Gazzolle n.1, Vicenza.

Art. 2

Ambito di operatività

1. La SUA opera come stazione appaltante per l'affidamento di lavori pubblici e per l'acquisizione di forniture di beni e servizi.
2. Ricevuto l'incarico, la SUA si obbliga ad effettuare puntualmente tutte le attività previste nella presente convenzione, previa una ordinata programmazione e cronologia di acquisizione degli atti dell'ESU di Verona alla casella PEC della Provincia di Vicenza

Art. 3

Oneri economici a carico di ESU

1. Le attività della SUA saranno operative dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. Per le attività di gestione delle procedure di appalto, di lavori, servizi e forniture commissionate alla SUA, su iniziativa dell'Ente aderente, quest'ultimo provvede al pagamento di un contributo forfettario, pari ad una quota percentuale sull'importo a base d'asta, definita in relazione alle fasce delle soglie di riferimento, così come risulta nella tabella sottostante:

Soglie per beni, servizi e lavori	%
1. Da € 40.000 a € 750.000 (servizi/forniture)	0,10%
2. Da € 150.000 a € 1.000.000 (lavori)	0,10%
3. Superiori a € 750.000,01 (servizi/forniture)	0,15%
4. Superiori a € 1.000.000,01 (lavori)	0,15%

3. Per i servizi/forniture di cui al punto 3 ed i lavori di cui al punto 4 della tabella, il contributo comunque non potrà essere superiore alla quota di € 3.000,00.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

Art. 5

Regole generali di organizzazione e funzionamento

1. La Stazione Unica Appaltante ha sede presso la Provincia di Vicenza.
La SUA funzionerà con modalità operative diverse nelle seguenti ipotesi:
 - a) procedura attivata su iniziativa Provinciale, così come previsto dall'art. 6;

- b) procedura attivata su iniziativa dell'Ente aderente , così come previsto dall'art. 8.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Ente aderente dovrà fornire alla SUA, attraverso apposita modulistica, l'elenco dei propri fabbisogni per l'anno successivo, in modo da consentire lo svolgimento programmato e tempestivo delle procedure di acquisizione. La predetta comunicazione è titolo di precedenza rispetto alle altre richieste.
 3. La SUA darà corso alle richieste provenienti dall'Ente aderente, secondo l'ordine cronologico di arrivo alla Pec della Provincia e secondo i tempi compatibili con il carico di lavoro dell'Ufficio preposto. La SUA comunicherà ad Ente aderente i tempi di espletamento o l'eventuale posticipo della procedura.

Art. 6

Procedura su iniziativa provinciale

1. La SUA comunica ad Ente aderente l'intenzione di avviare la procedura di acquisizione per un determinato lavoro, servizio o fornitura, allegandovi una bozza del capitolato, per eventuali osservazioni che potranno essere espresse nella fase istruttoria e che comunque non potranno costituire un vincolo per la SUA, così come previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. L'ente aderente in risposta alla comunicazione di cui al comma 1, dovrà manifestare la volontà di affidare alla Provincia l'incarico di SUA per quel determinato lavoro, servizio o fornitura.
3. In tal caso farà pervenire all'Ufficio competente della SUA tramite Pec una nota d'assenso, sottoscritta dal RUP, con la descrizione di lavori, di servizi o di forniture di cui necessita.
4. L'ente aderente dovrà impegnarsi successivamente alla fase istruttoria a non sollevare alcun tipo di eccezione alla SUA in relazione al capitolato definitivo.
5. La SUA, previo accertamento dei bisogni omogenei degli altri Enti aderenti, provvederà ad esperire le procedure di affidamento tramite centralizzazione delle committenze. La Provincia acquisirà il CIG principale, cui Ente aderente potrà agganciare il CIG derivato.
6. Negli atti di gara la Provincia in qualità di SUA dovrà indicare chiaramente che agisce quale Stazione Unica Appaltante e che l'Ente aderente in quanto convenzionato, potrà avvalersi della ditta aggiudicataria, dando direttamente esecuzione al contratto e procedendo con l'emissione degli ordinativi di fornitura nei limiti di importo e secondo i termini stabiliti nella procedura di affidamento.
7. La SUA svolge le proprie funzioni sino all'aggiudicazione, mentre Ente aderente stipulerà il contratto per la quota di propria competenza.
8. Resta di competenza dell'Ente aderente l'adozione delle proprie determinazioni preliminari all'indizione della gara e successive alle operazione di espletamento della gara.
9. Resta altresì a carico dell'Ente aderente in proporzione al valore dell'acquisizione ad esso attribuita, l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la Provincia, previa intesa con l'Ente aderente, riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri che devono essere finanziati con apposita determinazione dirigenziale dell'ente aderente
10. L'Ente aderente successivamente alla stipulazione del contratto, ad opera della S.U.A., dovrà eseguire tutte le attività inerenti alla verifica della corretta esecuzione del contratto e alla fase della liquidazione e del pagamento.

Art. 7

Commissioni di gara/ Seggio di gara

1. La Commissione di gara /Seggio di gara nelle procedura su iniziativa Provinciale sarà così composta :
 - nel caso di criterio di aggiudicazione al prezzo più basso provvede direttamente il Dirigente della Provincia, con l'assistenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante (Seggio di gara)

- nel caso in cui il criterio sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione di gara sarà così costituita
 - da un dirigente della Provincia in qualità di Presidente;
 - da due membri esperti, adeguatamente qualificati per esperienza e curriculum professionale scelti tra i dipendenti della Provincia di Vicenza o dipendenti di altre P.A. o dipendenti pubblici in quiescenza purché di qualifica e profilo adeguati all'oggetto dell'appalto, secondo limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in tema di incarichi a dipendenti pubblici in quiescenza;
 - da un dipendente della Provincia, in qualità di segretario verbalizzante.

Art. 8

Procedura su iniziativa di Ente Aderente

1. La SUA svolge le seguenti attività:
 - a) riceve dall'Ente aderente comunicazione di predisposizione della gara con allegati alla stessa la documentazione di cui al successivo comma 2;
 - b) assume l'incarico di compiere tutte le attività inerenti all'indizione, allo svolgimento e alla proposta di aggiudicazione della gara in oggetto secondo la normativa vigente;
 - c) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
 - d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi di pubblicità e comunicazione provvedendo alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del D.Lvo 50/2016 e a tutte le ulteriori verifiche esclusivamente attraverso il sistema AVCPASS, in ordine alle dichiarazioni rese dai concorrenti;
 - e) informa dell'avvenuta proposta di aggiudicazione comunicando i risultati della gara, le verifiche di competenza ed ogni altra informazione necessaria per l'aggiudicazione, la stipula e l'esecuzione del contratto.

2. L'Ente aderente mantiene tra le proprie competenze:
 - a) l'adozione della determinazione a contrarre con indicazione del tipo di procedura di gara prescelta e del criterio di aggiudicazione;
 - b) l'individuazione del Rup ai sensi della normativa vigente;
 - c) la programmazione delle opere o lavori da realizzare o delle forniture o servizi da acquisire nonché lo stanziamento della spesa necessaria a carico del rispettivo bilancio;
 - d) la redazione e l'approvazione dei progetti e degli altri elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la redazione del capitolato speciale d'appalto;
 - e) l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la Provincia, previa intesa con Ente aderente riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri che devono essere finanziati con apposito provvedimento dell'Ente aderente;
 - f) l'acquisizione del Cig e le successive comunicazioni all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
 - g) l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto per la parte di propria competenza, nonché le successive fasi di comunicazioni e di esecuzione.

Art. 9

Commissioni di gara/Seggio di gara

1. La Commissione di gara /Seggio di gara nelle procedura su iniziativa dell'Ente aderente sottoscrittore sarà così composta:
 - nel caso di criterio di aggiudicazione al prezzo più basso provvede direttamente il Dirigente della Provincia con l'assistenza di due testimoni, di cui uno può appartenere ad Ente aderente, e un segretario verbalizzante ;
 - nel caso di criterio di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice sarà così costituita :
 - da un dirigente della Provincia di Vicenza o dell'Ente aderente o da un Dirigente dipendente di Pubblica Amministrazione qualificato per esperienza e curriculum professionale adeguato all'oggetto dell'appalto;
 - da due membri esperti adeguatamente qualificati per esperienza e curriculum professionale tra i dipendenti della Provincia di Vicenza o dell'Ente aderente o tra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni o tra i dipendenti pubblici in quiescenza purché di qualifica e profilo adeguati all'oggetto dell'appalto secondo limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in tema di incarichi a dipendenti pubblici in quiescenza;
 - da un dipendente della Provincia di Vicenza o di Ente aderente interessato all'appalto in qualità di segretario verbalizzante.
2. Il Presidente sarà assistito da un avvocato dipendente dell'Avvocatura Provinciale.

Art. 10

Acquisti Mepa/Consip

1. In caso di acquisizione di beni e servizi presenti sul Mercato Elettronico Consip, l'Ente aderente procederà autonomamente. Ove formalmente richiesto e compatibilmente con il carico di lavoro della Sua medesima, la SUA fornisce consulenza ed assistenza.

Art. 11

Durata convenzione

1. La presente convenzione avrà validità di tre anni, con decorrenza dalla sua sottoscrizione.
2. L'ente aderente potrà recedere con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno tre mesi. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già indette.

Art. 12

Contenzioso

1. Per le procedure su iniziativa dell'Ente aderente sono di competenza di quest'ultimo la gestione del contenzioso del procedimento di affidamento, ivi comprese eventuali eccezioni relative alle procedure di gara, salvo l'impugnazione di un atto emesso dalla SUA durante la procedura di gara.

Art. 13

Privacy

1. L'Ente aderente è il Titolare del trattamento dei dati personali; la SUA della Provincia di Vicenza, nell'ambito della suddetta convenzione, è Responsabile "esterno", per conto dell'Ente aderente del loro trattamento.
2. Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nominato dall'Ente aderente è contattabile al seguente indirizzo di posta.elettronica; dpo@esu.vr.it
3. I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, incluse le opportune comunicazioni.
4. I dati potranno essere trasferiti esclusivamente nell'ambito del territorio dell'Unione europea.

5. Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.lgs 196/2003 (artt.33-36 del Codice), in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679.
6. I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione dei dati.

Art. 14

Albo fornitori LL.PP. e Servizi di ingegneria e architettura

1. La SUA mette a disposizione dell'Ente aderente l'Albo di operatori economici per l'affidamento di lavori pubblici e di servizi di architettura e ingegneria.
2. L'Ente aderente potrà avvalersi, esclusivamente con apposito provvedimento, degli elenchi di cui al comma 1.
3. L'ente aderente convenzionandosi alla SUA potrà avvalersi degli elenchi di cui al comma 1 anche per forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro e per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro.

Art. 15

Disposizioni di rinvio

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 .
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia al D.Lgs. 50/2016 e sue modifiche e integrazioni.

per la Provincia di Vicenza
Dott. Angelo MACCHIA

firmato digitalmente

Per l'Ente Aderente
Dott.ssa Francesca FERIGO

firmato digitalmente